AVVISO

Alcune aziende beneficiarie hanno posto all'Organismo Intermedio un quesito relativo all'esistenza ed al perimetro di un eventuale obbligo di capitalizzazione ed ammortamento delle spese ammesse ai programmi di investimento di cui alle Linee di intervento 4.1.1.2 e 4.1.1.1.

Tale dubbio interpretativo sembra discendere dalla lettura di quanto previsto nei rispettivi Avvisi Pubblici, che pertanto passiamo ad esaminare:

4.1.1.2

Il comma 5,dell'art.7 dell'Avviso di cui al D.D.G.n.1130 del 21.03.2011, così recita:

"Gli investimenti in **beni materiali e immateriali** previsti nei commi precedenti devono essere ammortizzati e mantenuti per almeno 3 anni dalla chiusura del progetto d'investimento nel rispetto di quanto stabilito all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006."

Appare di tutta evidenza l'emersione di un espresso obbligo di capitalizzazione dei soli "beni materiali ed immateriali" tra quelli previsti nei commi 2) e 3) dell'art.7 in commento.

In particolare, andrebbero pertanto sottoposti all'obbligo di capitalizzazione, ammortamento e mantenimento per almeno 3 anni i seguenti:

- Investimenti consistenti in beni materiali e simili.
- Investimenti consistenti in beni immateriali rientranti della classificazione di "beni" ovvero: diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, nonché i diritti simili.

Ad analoga conclusione si giungerebbe seguendo i riferimenti offerti dalla lettura del Reg.CE n°800/2006 ex art.2 "Definizioni" comma 10 ("attivi materiali"....gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature), e comma 11 ("attivi immateriali": gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate); in aggiunta valga il riferimento all'art.31, comma 5, lett.b) che enuncia criteri di imputazione bilancistica dei costi ammissibili limitatamente però ai soli "costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il programma di ricerca e per la sua durata...."

Invero la fruibilità interpretativa dei rinvii sopra operati al Reg.CE n°800/2006 necessita del richiamo all'art.12 comma 2, lett.b), che interviene a fornire la disciplina di dettaglio al precedente comma 1, lett.a) e b) del medesimo articolo, introducendo per i costi ammissibili la condizione di consistenza in attivi materiali e immateriali, anche questi ultimi da considerarsi ammortizzabili: "Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente Regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a)......b) essere considerati ammortizzabili;".

L'impianto interpretativo si chiude con la riconduzione alla definizione di "attivi immateriali" sopra proposta dall'art.2, comma 11), nonché alle previsioni del Reg.CE n°364/2004, Reg.CE n°70/2001 e Reg.CE n°1083/2006, che omogeneizzano la disciplina tra le categorie degli "aiuti agli investimenti" e degli "aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

Per la restante tipologia di costi, in assenza di specifiche prescrizioni da parte dell'Avviso, appare opportuno rinviare a quanto previsto dalla normativa comunitaria e da quella nazionale per individuarne il corretto trattamento bilancistico.

In sede di normativa settoriale di fonte nazionale si ritiene di poter agevolmente ricondurre la tipologia di costi in discorso alla categoria bilancistica dei "Costi di Ricerca e Sviluppo", introdotta e disciplinata dal Principio contabile 24) "Immobilizzazioni immateriali" dell'O.I.C., per i quali la capitalizzazione costituisce facoltà e non obbligo in quanto costi ad eventuale utilità ripetuta ("I costi di ricerca e sviluppo, invece, che attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati, e come tali, iscritti all'attivo patrimoniale del bilancio dell'impresa").

Difatti in merito alla configurabilità della capitalizzazione dei "Costi di Ricerca e Sviluppo" come facoltà oppure obbligo, sussistono due diversi orientamenti dottrinari: il primo (facoltà) che si richiama al principio della prudenza, anche alla luce del verbo "possono" utilizzato nella vigente legislazione; il secondo (obbligo) che fondamentalmente si richiama alla finalità oggettiva di informazione del bilancio, nella accezione di rappresentazione veritiera e corretta.

Nonostante queste due diverse tesi, "si ritiene che il principio fondamentale della prudenza debba prevalere, anche in considerazione del fatto che la capitalizzazione degli oneri in discussione è di carattere aleatorio e condizionato da valutazioni altamente soggettive. Pertanto si ritiene che la corretta interpretazione della norma consista nella facoltà e non nell'obbligo."

Conseguentemente, *de residuo*, ma in sintonia con le riferite previsioni della normativa settoriale di fonte nazionale, non dovrebbero soggiacere all'obbligo di capitalizzazione, con appostazione tra i "costi della produzione" del conto economico, i seguenti costi:

- Personale
- Spese Generali
- Consulenze
- Ricerca Contrattuale
- Costi di esercizio

Il Dirigente Generale Arch. Alessandro Ferrara